

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4282

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi

Presentata il 16 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi si è registrata in Italia una lunga serie di violenti attacchi di *pitbull*, *rottweiler*, mastini ed altri cani potenzialmente pericolosi, attacchi che si sono conclusi in maniera drammatica per le numerose vittime che, se non hanno perso la vita, hanno riportato lesioni gravissime e deturpanti.

Da più parti vengono invocate nuove norme che regolino in maniera rigorosa l'acquisto, il possesso, la detenzione, l'addestramento, l'importazione, l'allevamento e la vendita di tali cani potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Con la presente proposta di legge si intende regolare la materia in modo da limitare le conseguenze dannose derivanti dalla vigente carente legislazione.

All'articolo 1 è previsto il divieto di compiere qualsiasi operazione di selezione e di incrocio che miri a sviluppare l'aggressività degli animali.

All'articolo 2 è sancito il divieto di acquistare, possedere e comunque detenere a qualsiasi titolo cani considerati pericolosi, per i delinquenti abituali o per tendenza, per chi è sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o ha riportato condanna, anche non definitiva, ad una pena superiore a tre anni o per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale.

Appare assai rilevante la previsione di cui all'articolo 3 dell'obbligatorietà, per i possessori o i detentori di cani pericolosi, di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.

All'articolo 4 è previsto il divieto di abbandonare cani di qualunque razza e l'obbligo per chi intende disfarsene di affidare gli animali alle strutture veterinarie pubbliche.

L'articolo 5, infine, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della legge, chiunque possiede o detiene cani *pitbull* deve sottoporli a intervento di sterilizzazione presso strutture veterinarie pubbliche che rilasciano la relativa certificazione.

Per l'inosservanza di tutti i divieti sanciti dalla legge sono previste sanzioni con pene detentiva e pecuniaria, ad eccezione della mancata assicurazione per la respon-

sabilità civile per la quale è prevista una sanzione amministrativa.

Tenuto conto della situazione di vera e propria emergenza venutasi a creare nel nostro Paese a seguito dei numerosi attacchi da parte di cani potenzialmente pericolosi registrati ultimamente, si confida nella rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietata qualsiasi operazione di selezione e di incrocio delle razze canine che mira a sviluppare l'aggressività degli animali stessi.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

ART. 2.

1. È vietato acquistare, possedere e comunque detenere a qualsiasi titolo cani potenzialmente pericolosi, ai delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale, a chiunque ha riportato condanna, anche non definitiva, ad una pena superiore a tre anni e a coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

ART. 3.

1. Chiunque possiede o detiene cani potenzialmente pericolosi è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i tempi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 750 euro.

ART. 4.

1. È vietato abbandonare i cani, a qualunque razza essi appartengono. Chiunque intenda disfarsi di un cane è tenuto ad affidare l'animale alle strutture veterinarie pubbliche.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 250 a 1.000 euro.

ART. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque possiede o detiene cani *pitbull* deve sottoporli ad intervento di sterilizzazione presso strutture veterinarie pubbliche che rilasciano la relativa certificazione.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 250 a 1.000 euro.

